



**COMUNE DI MILLESIMO**  
PROVINCIA DI SAVONA

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 03**

OGGETTO: Approvazione piano alienazioni – anno 2020-2021- 2022 (art. 58, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

L'anno **duemilaventi** addì **ventitré** del mese di **marzo** alle ore **ventuno** nella solita sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, regolarmente convocato nei modi e termini di legge. La seduta avviene presso la Sala Giunta a porte chiuse (COVID-19) e in videoconferenza mediante collegamenti telematici.

Assume la presidenza il sig. Aldo PICALLI Sindaco, presente in Sala Giunta.

Accertata e garantita la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni, il Segretario Comunale, Dott. Giovanni PUCCIANO, presente in Sala Giunta procede all'appello nominale. Risultano:

PICALLI Aldo	Sindaco
GAROFANO	Francesco
FRACCHIA	Michele
GARRA	Alessandra
GOSO	Nicolò
LEVRATTO	Eros
SCARZELLA	Roberto
SMITS	Natasja
TORELLO	Alberto
MANCONI	Andrea
GIURINTANO	Giuseppina
MINETTI	Daniela
RIOLFO	Valentina

TOTALE

Presenti	Assenti
SI in sala Giunta	
SI colleg. telem.	
SI in sala Giunta	
SI colleg. telem.	
SI colleg. telem.	
SI colleg. telem.	
	SI
SI colleg. telem.	SI
11	02

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente invita il Consiglio a trattarla materia segnata all'ordine del giorno

OGGETTO: Approvazione piano alienazioni – anno 2020-2021- 2022 (art. 58, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008, all’art. 58 “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali” prevede:

- al comma 1 che: “Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione”;

- al comma 2 che: “L’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni.

La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente”;

- al comma 3 che: “Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del Codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto”;

- al comma 4 che: “Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura”;

- al comma 5 che: “Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge”;

Dato atto che la procedura di ricognizione ed eventuale riclassificazione degli immobili prevista dall’articolo considerato consente una notevole semplificazione, con conseguente accelerazione, dei processi di alienazione del patrimonio immobiliare degli Enti Locali;

Considerato che è obiettivo di questa Amministrazione proseguire con i programmi di dismissione per disporre di maggiori risorse da destinare alla realizzazione di opere di pubblico interesse a favore della cittadinanza;

Dato atto che il Comune di Millesimo è già in possesso di una puntuale ed organica ricognizione dei propri beni immobili, tutti inseriti nei relativi inventari aggiornati annualmente ed approvati da questo Consiglio, allegati al bilancio consuntivo annuale;

Dato atto inoltre che una ulteriore verifica nell'ambito dei beni di proprietà comunale, non suscettibili di utilizzo istituzionale e/o di cui si presume un non utilizzo per la logistica comunale nel corso degli prossimi anni, ha portato all'individuazione di un complesso di immobili, suddivisi in edifici ed aree, rispondenti ai criteri di cui all'art. 58 del D.L. n. 112/2008, che potrebbero essere alienati al fine di finanziare le spese d'investimento previste nel triennio 2020– 2022;

Considerato che:

- il Piano Regolatore Generale approvato, ove possibile, nei limiti e secondo le linee della programmazione urbanistica, ha già recepito una valorizzazione del patrimonio comunale e, pertanto, si ritiene di non proporre modificazioni delle destinazioni urbanistiche degli immobili, né variazioni volumetriche;

Dato atto che:

- relativamente a tali beni, sono state sviluppate le opportune analisi giuridico - amministrative, vincolistiche, catastali ed urbanistiche al fine di avere un fascicolo organico immediatamente utilizzabile per la successiva procedura di vendita e/o la verifica della documentazione ancora necessaria per la definizione delle relative pratiche;

- i beni non destinabili ad un utilizzo istituzionale e non strategici per le finalità dell'ente – o che, comunque, lo potranno diventare nel corso degli anni con l'inserimento nei programmi di vendita dei bilanci di competenza - che sono suscettibili di alienazione sono quelli indicati nell'allegato 1);

- l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede la competenza dell'organo consiliare in materia di programmi annuali e pluriennali, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, nonché di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio stesso o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

Preso atto che è sempre da trasferire allo Stato il 10% dei proventi derivanti dalla vendita del patrimonio originario del Comune, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del D.Lgs. n. 85/2010;

Richiamato infine il comma 11 dell'articolo 56-bis del citato decreto legge n. 69/2013, come modificato dal decreto legge n. 78/2015 (conv. in legg n. 125/2015) il quale prevede che, *“11. In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale, è altresì destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente. Per gli enti territoriali la predetta quota del 10% è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per la parte non destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, resta fermo quanto disposto dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228”*;

Visto il Documento unico di programmazione per il periodo 2020/2022 approvato dalla Consiglio Comunale n. 19 del 23/07/2019 e successiva nota di aggiornamento delibera C.C. 4 del 23.03.2020;

Visto il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022, considerato che gli enti locali non dispongono ancora in maniera completa di dati certi in ordine alle risorse finanziarie disponibili, in quanto la legge di bilancio per l'anno 2020 è in corso di approvazione, e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile, ex art. 49 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, espresso dal responsabile del servizio;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, ex art. 49 D.Lgs 18.08.2000, n. 267 espresso dal responsabile del servizio;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Con voti unanimi, espressi nei modi di legge

### **DELIBERA**

- 1) di approvare il piano delle alienazioni immobiliari ai sensi del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008 di cui all'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto, costituito dall'elenco dei beni;
- 2) di dare atto che il piano delle alienazioni immobiliari, approvato con il presente atto, costituisce parte integrante del Bilancio di Previsione -2020-2021-2022;
- 3) di dare atto che per l'anno 2020 -2021 – 2022 non sono previste alienazioni;
- 4) di dare atto che responsabili dell'esecuzione del presente provvedimento è la Geom. Zucconi Tiziana , Responsabile del servizio Tecnico;

Di dichiarare la presente, con voti unanimi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to Aldo PICALLI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Giovanni PUCCIANO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il

30 MAR 2020 per quindici giorni consecutivi.

N. 2554-155 Reg. A.P.  
II Messo Comunale



**INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE**  
F.to Franco IVALDO

Parere di **REGOLARITA' CONTABILE** ex art. 49 D. Lgs 18.08.00, n. 267: **FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Giovanna PREGLIASCO

Parere di **REGOLARITA' TECNICA** ex art. 49 D. Lgs 18.08.00, n. 267: **FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Tiziana ZUCCONI

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Li, 30 MAR 2020



**IL FUNZIONARIO INCARICATO**  
DAL SINDACO  
Dott. Lara BACHELLI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Giovanni PUCCIANO

**ESTREMI DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

Millesimo, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Giovanni PUCCIANO

Responsabile Servizio Tecnico  
Geom. Zucconi Tiziana

# COMUNE DI MILLESIMO

## SERVIZIO TECNICO

### PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

#### Anno 2020/2021/2022

È stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'ente il Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 23.03.2020 in attuazione a quanto disposto dall'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il piano comprende i seguenti beni immobili:

N. D.	Descrizione del bene immobile e relativa ubicazione	Attuale destinazione	F. g.	P.lla	Superficie	Valore unitario	Valore complessivo	Intervento previsto	Conformità Strumento Urbanistico
<u>1</u>	negativo		1					<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizz.ne	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Note: ----- -- ----- --
<u>2</u>			1					<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizz.ne	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Note: ----- -- ----- --
<u>3</u>								<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizz.ne	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Note: ----- -- ----- --

**L'inserimento dei suddetti beni nell'elenco comporta:**

- a) la classificazione del bene come patrimonio disponibile;
- b) variante allo strumento urbanistico generale che non necessita di verifiche di conformità ad atti di pianificazione sovraordinata, fatta eccezione per varianti relative a terreni classificati come agricoli ovvero qualora sia prevista una variazione volumetrica superiore al 10% di quella prevista dallo strumento urbanistico vigente;
- e) effetto dichiarativo della proprietà, qualora non siano presenti precedenti trascrizioni;
- d) effetto sostitutivo dell'iscrizione del bene in catasto;
- e) gli effetti previsti dall'articolo 2644 del c.c.

Responsabile Servizio Tecnico  
Geom. Zucconi Tiziana